SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 79**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1992, n. 256.

Regolamento per l'adeguamento del limite di importo dei rilievi contabili ai fini delle rettificazioni, del limite per la disciplina delle eccedenze di cassa e del limite di validità dei documenti di riconoscimento per la riscossione di titoli di bancoposta; restituzione e pagamento di vaglia ai mittenti e rimborso degli assegni scaduti di validità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, concernente le norme per la sistemazione delle rettificazioni alle contabilità vaglia e risparmi;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 399;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1951, n. 758;

Vista la legge 10 dicembre 1953, n. 936;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi bancoposta);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento dei limiti riguardanti alcuni servizi di bancoposta;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il limite di importo di L. 5 previsto dall'art. 1 del regio decreto 12 maggio 1930, n. 674, e dall'art. 194 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 1.200 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, è ulteriormente elevato a L. 10.000.

Art. 2.

1. Il limite delle eccedenze di cassa di L. 10 previsto dal primo e dal secondo comma dell'art. 147 del regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, aumentato a L. 2.400 per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, è ulteriormente elevato a L. 10.000.

Art. 3.

1. I limiti di somma indicati nell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, sono così modificati:

a) il limite di cui al comma 1, lettera *b)*, è elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000;

b) i limiti di cui al comma 1, lettera *c)*, di L. 240.000 e L. 2.400.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 500.000 e L. 10.000.000;

c) il limite di cui al comma 1, lettera *d)*, è elevato da L. 240.000 a L. 500.000.

Art. 4.

1. Il limite di somma indicato al comma 2, lettera *b)*, dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000.

Art. 5.

1. L'art. 31 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Ritiro dei vaglia e pagamento ai mittenti*). — *1.* È in facoltà del mittente chiedere, previa corresponsione del previsto diritto fisso di contrordine, la restituzione dei vaglia al proprio indirizzo, prima che siano stati consegnati al destinatario, per ottenerne il pagamento, entro i termini di validità, presso l'ufficio di emissione o presso altri uffici.

2. Il pagamento al mittente presso un ufficio diverso da quello di emissione deve essere effettuato previa riscossione del diritto fisso di cui all'art. 34.

3. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per il pagamento al mittente, entro i termini di validità, dei vaglia respinti.».

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'art. 117 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, è sostituito dai seguenti:

«2. Il rimborso degli assegni scaduti di validità può avvenire:

a) mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso;

b) mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto;

c) mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera b) a favore di quelli intestati agli aventi diritto.

2-bis. Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
ROGNONI, *Ministro della difesa*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
SCOTTI, *Ministro dell'interno*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992
Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del R.D. 12 maggio 1930, n. 674, dell'art. 194 del R.D. 8 maggio 1933, n. 841 e del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422:

«Art. 1 R.D. n. 674/1930. — All'art. 63 del regio decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (serie 3ª), sono aggiunti i seguenti capoversi:

"L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a non rimborsare ai contabili postali le rettificazioni a loro credito inferiori a L. 5 ciascuna, risultanti dalle contabilità dei vaglia dei risparmi e delle gestioni annesse, ed è parimenti autorizzata a non riscuotere, dai contabili stessi, le rettificazioni emerse a loro debito, dalle contabilità suddette, inferiori a L. 5 ciascuna.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso non sono applicabili nei riguardi di contabili colpevoli di malversazioni, od a carico dei quali risultino errori numerosi o comunque frequenti nelle medesime contabilità, o in contabilità diverse, prodotte dallo stesso ufficio"».

«Art. 194 R.D. n. 841/1933. — Le rettificazioni a debito od a credito di contabili emerse nei vari servizi a danaro sono, dal contabile delle rettificazioni comunicate alle direzioni provinciali, con incarico di riscuotere il saldo dei contabili debitori e di rimborsare i contabili creditori, tenute presenti le limitazioni di cui al regio decreto 12 maggio 1930, n. 674.

Il contabile delle rettificazioni provvede a versare all'ordinatore per vaglia e risparmi l'importo dei rilievi a debito riscosso dai contabili ed a farsi rimborsare l'importo dei rilievi a credito di essi.

La contabilità delle rettificazioni fa parte delle scritture generali, e le relative somme sono portate complessivamente in aumento o in diminuzione sui conti di ciascuna specie di titoli dei servizi a danaro emessi, pagati o rimborsati.

Le rettificazioni a debito o a credito di amministrazioni estero sono partecipate alle amministrazioni interessate, e il relativo importo è aggiunto al debito risultante dai conti susseguenti, oppure dedotto dal debito medesimo».

«Articolo unico D.P.R. n. 422/1972. — Sono elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari di somma comunque indicati nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Sono parimenti elevati di duecentoquaranta volte i limiti originari previsti nelle disposizioni, legislative e regolamentari, correlative a quelle indicate nel comma precedente, emanate anteriormente al 10 giugno 1940.

Restano salve le disposizioni legislative o regolamentari che abbiano aumentato gli originari limiti di somma di cui al primo e secondo comma in misura superiore a quella sopra indicata.

Restano altresì fermi i limiti di spesa contenuti nei provvedimenti delegati in attuazione dell'art. 16 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 147 del R.D. 8 maggio 1933, n. 841 (per il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, vedasi nota all'art. 1):

«Art. 147. — Le eccedenze di cassa non superiori a lire dieci, verificatesi negli uffici principali, sono trattenute dai singoli impiegati se risultano dai loro conti; sono trattenute dal titolare se risultano dal conto generale dell'ufficio. Di dette eccedenze deve comunque essere preso nota nei conti rispettivi.

Le eccedenze superiori a lire dieci debbono essere subito inviate al gestore dei depositi per vaglia e risparmi pel tramite della ragioneria provinciale.

Le deficienze di cassa debbono essere subito ripianate dai responsabili, dandone notizia alla ragioneria provinciale non oltre il giorno successivo.

Se un impiegato di ufficio principale sia impossibilitato a ripianare subito la deficienza accertata nel suo conto, il titolare ne fa rilasciare dichiarazione, riferendo alla direzione».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 7 del regolamento approvato con D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256:

«Art. 7 (*Modalità di pagamento*). — 1. L'intestatario, il beneficiario, l'ultimo giratario, il rappresentante e il delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo, devono essere personalmente conosciuti dall'ufficiale pagatore; altrimenti devono provare la propria identità personale:

a) per i titoli di importo superiore a L. 15.000.000:

1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore, ovvero di due persone munite di tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica o rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio;

2) o mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio od anche, nel caso che i titoli siano intestati al titolare di un pubblico ufficio, mediante la legalizzazione della firma da parte del diretto superiore gerarchico convalidata dal timbro dell'ufficio o di una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con le modalità ivi previste;

b) per i titoli di importo superiore a L. 2.400.000 fino a L. 15.000.000 con le modalità di cui alla lettera *a)* ovvero mediante l'esibizione della carta del correntista postale;

c) per i titoli di importo superiore a L. 240.000 fino a L. 2.400.000, con le modalità e i documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* ovvero:

1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata ai propri membri dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica; tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attività di servizio o in quiescenza, ed ai loro familiari; tessera di riconoscimento dei notai, rilasciata dai consigli notarili; libretto per la licenza di porto d'armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato di iscrizione dei pensionati statali, libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, libretto rilasciato dal Ministero dell'interno ai sordomuti, ai ciechi civili ed ai mutilati ed invalidi civili, purché muniti di fotografia legalizzata dall'autorità comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli; carta di identità;

2) o mediante l'attestazione di due persone munite di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in quiescenza ed ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio o in quiescenza, ovvero munite di libretto per la licenza di porto d'armi;

d) per i titoli di importo non superiore a L 240.000 con le modalità e i documenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* ovvero:

1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici o ordini professionali specificatamente indicati nelle istruzioni, purché provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente o dell'organo abilitato al rilascio delle tessere o dei documenti e di un bollo dell'ente o dell'organo medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia;

2) o mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di tessera di riconoscimento, rilasciata ai propri membri dalla Camera dei deputati o dal Senato della Repubblica, o di tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato, in attività di servizio o in quiescenza, ed ai loro familiari o di libretto per la licenza di porto d'armi.

2. Per i pagamenti da effettuare all'intestatario di libretti postali di risparmio, di buoni postali fruttiferi o di assegni non trasferibili di conto corrente postale, emessi dal correntista a proprio favore, l'identità personale può essere altresì provata:

a) mediante l'esibizione della carta del correntista postale, entro il limite di L. 30.000.000;

b) o mediante l'esibizione di uno dei documenti di cui al comma 1, lettera *c)*, n. 1), entro il limite di L. 15.000.000.

3. Per i pagamenti da effettuare agli intestatari degli assegni di serie speciale di qualsiasi importo, l'identità personale può essere provata mediante esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari, sulla quale sia stata apposta annotazione indicante la relativa partita di pensione.

4. I limiti di importo di cui al presente articolo possono essere variati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, entro i limiti dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale accertato dall'Istituto centrale di statistica».

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del regolamento approvato con D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256:

«Art. 8 (*Pagamenti a favore di coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare e dei non vedenti*). — 1. Per i pagamenti a favore di coloro che non siano in grado o siano impossibilitati a firmare è necessario l'intervento per garanzia di due persone note all'ufficio pagatore, che attestino la identità personale del percipiente e l'effettuata corresponsione della somma a lui dovuta, convalidando con le proprie firme, seguite dalla qualifica «teste e garante», la quietanza apposta con segno di croce.

2. È ammesso, altresì, l'intervento di due testimoni non noti, che debbono provare la propria identità personale nei seguenti modi:

a) per i titoli di importo fino a L. 15.000.000 mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*, n. 1;

b) per somme non superiori a L. 2.400.000 anche mediante l'esibizione di uno dei documenti personali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*.

3. Se il percipiente, impossibilitato a firmare, non sia nemmeno in grado di apporre il segno di croce, le firme dei testimoni debbono essere precedute dalle parole: "Per l'avente diritto, presente, ma impossibilitato a quietanzare".

4. I pagamenti a favore dei creditori non vedenti, che sappiano apporre la propria firma, possono essere effettuati personalmente ai creditori stessi senza l'assistenza di testimoni. Qualora, però, il creditore chieda di essere assistito nella riscossione da persona di sua fiducia, quest'ultima deve apporre sul titolo, dopo la firma del non vedente, la propria preceduta dalla parola: "il testimone".

L'ufficiale pagatore deve in tal caso accertare anche l'identità personale del testimone e riportare gli estremi del relativo documento di riconoscimento sul titolo».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 34 del regolamento approvato con D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256.

«Art. 34 (*Termine di validità dei vaglia e uffici abilitati al pagamento*). — 1. I vaglia sono esigibili presso l'ufficio indicato dal mittente entro il secondo mese successivo a quello di emissione; qualora la località di destinazione sia servita da più uffici e il mittente non abbia specificato l'ufficio di pagamento, questo viene determinato dall'amministrazione.

2. Su richiesta del destinatario o del giratario di un vaglia ordinario o telegrafico nonché dei loro aventi causa, verso corresponsione del prescritto diritto fisso, il pagamento può essere effettuato anche presso

un ufficio diverso da quello indicato dal mittente, previa conferma dell'ufficio di prima destinazione oppure, nei casi previsti dalle istruzioni, degli speciali uffici di controllo di cui all'art. 42.

3. È ammessa la conferma a mezzo dei servizi di telecomunicazione, con le modalità stabilite dalle istruzioni e verso il pagamento delle relative tasse.

4. L'ufficio di prima destinazione non può effettuare il pagamento dei vaglia per i quali abbia già data conferma ad altro ufficio per il pagamento dislocato.

5. I termini di validità dei vaglia internazionali sono stabiliti dagli accordi internazionali di cui all'art. 2».

Nota all'art. 6:

Si trascrive il testo dell'art. 117 del regolamento approvato con D.P.R. 1° giugno 1989, n. 256, come modificato dall'art. 6 del presente decreto, nonché dell'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156:

«Art. 117 D.P.R. n. 256 1989 *(Rimborso degli assegni scaduti).* — 1. Gli assegni trasferibili e non trasferibili, presentati all'incasso dopo il periodo di validità e non ancora caduti in prescrizione, sono rimborsabili all'avente diritto, dietro domanda da redigersi su apposito modulo fornito dall'amministrazione.

2. Il rimborso degli assegni scaduti di validità può avvenire:

a) mediante esibizione dei titoli, entro il quarto mese successivo a quello di vidimazione, presso qualsiasi ufficio postale che provvede, in tal caso, al rimborso stesso;

b) mediante nuovi assegni tratti su appositi conti di servizio a favore degli aventi diritto;

c) mediante postagiro tratti sugli stessi conti di cui alla lettera *b)* a favore di quelli intestati agli aventi diritto.

2-*bis* Per ogni assegno rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso previsto dall'art. 134 del codice postale e delle telecomunicazioni, salvo quanto stabilito dai successivi commi del presente articolo.

3. Sono esenti dal pagamento del diritto fisso i rimborsi degli assegni non giunti a destinazione, di quelli recapitati dopo il periodo di validità, di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di servizio, di quelli tratti a favore di militari della Marina imbarcati sulle navi e di quelli di cui al comma 6 dell'art. 128.

4. Se l'assegno è di importo inferiore al diritto fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e convertito in francobolli, che sono applicati dall'ufficio accettante sulla domanda di cui al comma 1 ed annullati.

5. La rinnovazione degli assegni diretti ai militari può essere eseguita a favore degli uffici pagatori delle Forze armate dello Stato che abbiano pagato i titoli durante il periodo di validità ai sensi dell'art. 9 ma che non abbiano ottenuto il relativo rimborso dall'amministrazione prima della scadenza del periodo di validità.

6. Le operazioni di rinnovazione di cui al comma precedente sono esenti dal pagamento del diritto fisso nel caso in cui la mancata presentazione degli assegni durante il periodo di validità, al fine di ottenere il rimborso dall'amministrazione, non sia imputabile agli uffici pagatori delle Forze armate».

«Art. 134 D.P.R. n. 156/1973 *(Validità degli assegni postali - Prelevamenti urgenti).* — Gli assegni sono validi per due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'apposizione del visto, e sono pagabili, entro tale termine, in un determinato ufficio della località indicata dal traente, o in tutti gli uffici postali, secondo che eccedano o meno i limiti di importo fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Trascorso il termine sopra indicato, il loro importo è rimborsato agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'assegno è stato vistato, con le modalità stabilite dal regolamento e con l'addebito del diritto fisso determinato ai sensi dell'art. 7.

Presso gli uffici, abilitati al pagamento degli assegni fiduciari, possono essere ammessi a pagamento anche gli assegni tratti dal correntista a proprio favore, e non preventivamente vistati dall'ufficio dei conti correnti, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione».

92G0296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 gennaio 1992.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 1991, di un francobollo commemorativo di Pietro Nenni, nel centenario della nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1991;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1991, di un francobollo commemorativo di Pietro Nenni, nel centenario della nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il valore e le caratteristiche del francobollo di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992
Registro n. 8 Poste, foglio n. 9

92A1501

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1991.

Sostituzione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988 concernente la determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ed in particolare l'art. 21, comma secondo, del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed in particolare l'art. 5, comma 4;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, concernente la rideterminazione dei ruoli organici del personale anzidetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1989, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 395, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche ed i posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1988, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1988, con il quale è stato determinato l'organico del personale della nona qualifica funzionale, in complessivi quattrocentocinquantatre di cui duecentocinquantacinque posti nell'area amministrativa;

Viste le note n. 00959 del 5 aprile 1991 e n. 19530 del 26 giugno 1991 con le quali il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ha formulato e motivato le proposte di quantificazione dei contingenti dei profili professionali della nona qualifica funzionale, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica funzionale proposta dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è nei limiti delle dotazioni organiche complessive di nona qualifica funzionale già definite con il citato decreto interministeriale 5 febbraio 1988 ai sensi dell'art. 21, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 2 ottobre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che sostituisce la tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988 citato in premessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1992
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 198

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DEI TRASPORTI
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Ruoli organici:

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 453.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo	234
13/A - Direttore amministrativo contabile	19
28/A - Direttore statistico	2
224/A - Ingegnere direttore coordinatore	198
Totale . . .	453

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 906 (*).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	482 (*a*)
13 - Funzionario amministrativo contabile	20
17 - Analista economico finanziario	3
20 - Analista di organizzazione	3
28 - Funzionario statistico	3
224 - Ingegnere direttore	383 (*b*)
271 - Analista di sistema	4
272 - Analista di procedure	8
Totale . . .	906

(*) In tale dotazione organica, n. 226 posti sono resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(*a*) dei quali 127 indisponibili;
(*b*) dei quali 99 indisponibili.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.733 (**).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	968 (c)
14 - Collaboratore amministrativo contabile	95
18 - Collaboratore economico finanziario	10
29 - Collaboratore statistico	10
33 - Traduttore interprete	7
203 - Capotecnico	430
225 - Ingegnere	201 (d)
273 - Analista	6
274 - Programmatore di sistema	4
275 - Capo sala macchine	2
Totale	1.733

(**) In tale dotazione organica, n. 227 posti sono resi indisponibili, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e distribuiti nei profili professionali e nelle seguenti misure:

(c) dei quali 123 indisponibili;
(d) dei quali 99 indisponibili.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.140.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Assistente amministrativo	655
15 - Ragioniere	115
19 - Assistente economico finanziario	10
30 - Assistente statistico	10
34 - Assistente linguistico	7
188 - Assistente tecnico	274
276 - Programmatore	20
277 - Proceduristà di organizzazione	10
278 - Programmatore di gestione operativa	20
279 - Capo unità operativa	8
280 - Consollista	11
Totale	1.140

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 2.014.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	235
8 - Coordinatore di rimessa	5
12 - Autista meccanico specializzato	25
16 - Operatore amministrativo contabile	100
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	50
31 - Operatore statistico	100
40 - Collaudatore meccanico	50
209 - Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	65
281 - Registratore dati	300
282 - Operatore di sala macchine	20
283 - Addetto ai terminali evoluti	1.064
Totale	2.014

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 750.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	385
9 - Conducente di automezzi speciali	10
11 - Autista meccanico	40
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	70
35 - Operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche	190
38 - Aggiustatore meccanico	10
208 - Telefonista telescriventista operatore radio	45
Totale	750

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 560.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
10 - Conducente di automezzi	100
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	360
210 - Addetto alle lavorazioni	100
Totale	560

Seconda qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 37.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
25 - Addetto alle attrezzature e pulizie	37
Totale	37

92A1531

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 1992.

Sostituzione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988 concernente la determinazione delle dotazioin organiche e dei posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle partecipazioni statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 6 della medesima;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, ed in particolare l'art. 21, comma secondo, del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed in particolare l'art. 5, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 722, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1986, registro n. 13, Partecipazioni statali, foglio n. 63, concernente il ruolo speciale del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1989, registro n. 3, Presidenza, foglio n. 396, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche ed i posti in soprannumero delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto interministeriale 10 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1988, registro n. 13, Partecipazioni statali, foglio n. 301, con il quale è stata determinata la dotazione organica del personale della nona qualifica funzionale in complessivi otto posti;

Vista la nota n. 11618/12 del 19 giugno 1991 con la quale il Ministero delle partecipazioni statali sulla base delle osservazioni formulate dal Ministro della funzione pubblica di cui al foglio 60792 del 25 febbraio 1991, ha modificato la precedente richiesta n. 10333/12 del 16 gennaio 1991 proponendo, sentite le organizzazioni sindacali, l'attribuzione dei posti di nona qualifica funzionale al profilo professionale «1/A direttore amministrativo»;

Tenuto conto che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica funzionale proposta dal Ministero è nei limiti delle dotazioni organiche complessive di nona qualifica funzionale già definite con il citato decreto interministeriale 10 dicembre 1987 ai sensi dell'art. 21, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sezione II, in data 2 ottobre 1991;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle partecipazioni statali, sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che sostituisce la tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1988 citato in premessa, ferma restando l'originaria tabella *B*, allegata anch'essa al presente decreto in via confermativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 gennaio 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1992
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 207

TABELLA *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Ruoli organici:

Nona qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 8.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1/A - Direttore amministrativo	8
Totale ...	8

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 26 (*).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
1 - Funzionario amministrativo	26 (*)
Totale ...	26

(*) In tale dotazione organica n. 4 posti sono resi indisponibili ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 13 (**).

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
2 - Collaboratore amministrativo	13 (**)
Totale ...	13

(**) In tale dotazione organica n. 4 posti sono resi indisponibili ai sensi dell'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 16.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
3 - Assistente amministrativo	15
188 - Assistente tecnico	1
Totale ...	16

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 36.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
4 - Operatore amministrativo	29
8 - Coordinatore di rimessa	2
27 - Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	2
283 - Addetto ai terminali evoluti	3
Totale ...	36

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 33.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
5 - Coadiutore	15
11 - Autista meccanico	12
22 - Addetto ai servizi di portierato e custodia	6
Totale ...	33

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 16.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
24 - Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera . . .	16
Totale . . .	16

TABELLA B

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Posti in soprannumero per riduzione dei ruoli organici ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 282 e del D.I. 1° luglio 1981

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 2.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
11 - Autista meccanico	2
Totale . . .	2

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 1.

Profili professionali Codice denominazione	Dotazione organica
210 - Addetto alle lavorazioni	1
Totale . . .	1

92A1532

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 1992.

Disciplina degli organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, riguardante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 maggio 1991 con il quale sono state delegate al Ministro per la funzione pubblica le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, che ha recepito l'accordo sindacale per il triennio 1988-90 riguardante il comparto del personale dipendente dai Ministeri;

Visto in particolare l'art. 15, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, con cui si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia definito il regolamento tipo degli organismi preposti alla gestione delle attività culturali e ricreative delle amministrazioni dello Stato;

Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto del personale dipendente dai Ministeri;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Decreta:

Nelle amministrazioni comprese nel comparto del personale dipendente dai Ministeri di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, l'istituzione, la composizione ed il funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali, ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero, di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, sono disciplinati dal regolamento tipo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 66

ALLEGATO

REGOLAMENTO TIPO SULLA ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI RICREATIVI, CULTURALI, DI RISTORO, DI MENSA, DI APPROVVIGIONAMENTO, DI ASILO NIDO E PER IL TEMPO LIBERO NELLE AMMINISTRAZIONI COMPRESE NEL COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68.

Art. 1.

Gestione dei servizi sociali

1. Nelle amministrazioni ricomprese nel comparto del personale dipendente dai Ministeri, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la gestione dei servizi sociali ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento, di asilo nido e per il tempo libero, di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, può essere affidata ad organismi formati a maggioranza da rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione.

2. La gestione dei servizi sociali, affidata agli organismi di cui al precedente comma 1, è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno all'amministrazione formato a maggioranza da rappresentanti della amministrazione e da rappresentanti dei dipendenti.

Art. 2.

Costituzione, funzionamento, soppressione degli organismi per la gestione dei servizi sociali

1. In ciascun Ministero, la costituzione, il funzionamento e la soppressione degli organismi di cui al precedente art. 1, comma 1, sono disciplinati con decreto del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali presenti nel consiglio di amministrazione e sentito il consiglio di amministrazione medesimo.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve comunque prevedere:

a) la durata anche illimitata dell'organismo;

b) l'assenza di fini di lucro;

c) la costituzione di un fondo (beni mobili, sovvenzioni della amministrazione, ecc.);

d) la quota a carico dei dipendenti del Ministero per i servizi offerti dall'organismo;

e) l'individuazione degli organi sociali e le relative regole di funzionamento democratico;

f) la gratuità delle cariche sociali (esclusi i rimborsi per spese documentate ed autorizzate);

g) l'adozione di bilanci annuali preventivi e consuntivi da approvarsi da parte dell'assemblea dei componenti, previa relazione del comitato di vigilanza di cui all'art. 1, comma 2;

h) la modalità di scioglimento dell'organismo e l'esclusione di possibilità di divisione tra i componenti dei proventi delle vendite dei beni o delle sopravvenienze attive che andranno all'amministrazione.

Art. 3.

Composizione degli organismi per la gestione dei servizi sociali

1. Gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, sono composti:

a) da un dipendente dell'amministrazione in rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale presente nel consiglio di amministrazione; tra essi sarà eletto il presidente; tali rappresentanti devono comunque rappresentare la maggioranza dei componenti degli organismi di gestione;

b) da rappresentanti dell'amministrazione di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.

2. I componenti dell'organismo di cui al precedente comma 1 sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; essi possono essere confermati una sola volta.

Art. 4.

Associazioni fra dipendenti

1. Le associazioni fra dipendenti, di cui all'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, debbono dotarsi di uno statuto che deve essere approvato con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, che contempli comunque:

a) la durata, anche illimitata, dell'associazione;

b) l'assenza di fini di lucro;

c) le modalità di iscrizione e di cessazione del personale dipendente dell'amministrazione in servizio ed in quiescenza, dei familiari conviventi a carico e del coniuge anche superstite che non abbia contratto nuove nozze, degli orfani minorenni;

d) la quota a carico degli iscritti per i servizi offerti dall'associazione;

e) la costituzione di un fondo (beni mobili, contributi degli iscritti, eventuali sovvenzioni dell'amministrazione, ecc.);

f) l'individuazione degli organi sociali e le relative regole di funzionamento democratico;

g) la gratuità delle cariche sociali (esclusi i rimborsi per spese documentate ed autorizzate);

h) l'adozione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi da approvarsi da parte dell'assemblea degli iscritti, previa relazione del comitato di vigilanza di cui al precedente art. 1, comma 2;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'esclusione di possibilità di divisione tra gli associati dei proventi della vendita dei beni e delle sopravvenienze attive, che andranno all'amministrazione.

Art. 5.

Comitato di vigilanza

1. I comitati di vigilanza di cui all'art. 1, comma 2, controllano il corretto andamento della gestione degli organismi di cui all'art. 15, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

2. I componenti dei comitati di vigilanza di cui al precedente comma 1 partecipano con voto consultivo alla riunione degli organi di amministrazione degli organismi e delle associazioni; verificano almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e predispongono apposite relazioni sui bilanci annuali preventivi, sulle relative note di variazione e sui bilanci annuali consuntivi. Si applicano inoltre per le attività dei comitati di vigilanza di cui al presente decreto gli articoli 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile.

3. I comitati di vigilanza di cui al precedente comma 1 sono composti:

a) da due rappresentanti dell'amministrazione di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale tra i quali sarà eletto il presidente;

b) da un rappresentante dipendente dell'amministrazione, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali del personale presenti nel consiglio di amministrazione.

4. I componenti dei comitati di vigilanza di cui al precedente comma 1 sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica quattro anni; essi possono essere confermati una sola volta.

Art. 6.

Locali

Per le attività degli organismi e delle associazioni di cui agli articoli precedenti, le amministrazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, possono, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni, iscrivendo negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione anche ordinaria dei locali.

Art. 7.

Personale

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per le finalità degli organismi e delle associazioni di cui agli articoli precedenti le amministrazioni possono mettere a disposizione proprio personale, nel numero minimo necessario, in quanto utilizzato per scopi istituzionali. Tale personale va individuato con decreto del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali presenti nel consiglio di amministrazione.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

92A1533

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 novembre 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di una cartolina postale per l'interno, nel valore di L. 650, celebrativa della manifestazione filatelica nazionale dedicata a «Bressanone '91».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1991, fra l'altro, di un intero postale celebrativo della manifestazione filatelica nazionale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1846 del 17 settembre 1991;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1991, una cartolina postale per l'interno, nel valore di L. 650, celebrativa della manifestazione filatelica nazionale dedicata a «Bressanone '91».

Detta cartolina è stampata in offset su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colori: policromia.

Il *recto* della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che comprende una veduta pittorica del Palazzo Municipale, con la legenda «BRESSANONE - BRIXEN», la scritta «ITALIA» ed il valore «650»; in basso a destra, tre righe ed un riquadro giallo uovo con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario; a sinistra, in alto, un riquadro con le legende «CARTOLINA POSTALE», «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.» con righe punteggiate per le indicazioni relative al mittente; a sinistra in basso, è riportato il prospetto stilizzato della Chiesa Episcopale, con la legenda «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE - NATIONALE BRIEF-MARKENAUSSTELLUNG IM R.I PRIXNA '91 6/8 - IX».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992
Registro n. 8 Poste, foglio n. 8

92A1510

DECRETO 11 novembre 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di quattro francobolli ordinari della serie tematica «La salvaguardia della natura», dedicati a: la Posidonia (Marevivo), il Cervo Sardo, l'Orso Marsicano e il Parco dell'Uccellina e Falco Pellegrino.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica «La salvaguardia della natura»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche per l'anno 1991, integrato con il decreto ministeriale 3 aprile 1991, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che prevede l'emissione di nuovi valori nella serie anzidetta;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i francobolli della serie in parola, da emettere nell'anno 1991, a: la Posidonia (Marevivo), il Cervo Sardo, l'Orso Marsicano e il Parco dell'Uccellina e Falco Pellegrino;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1848 del 15 ottobre 1991;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1991, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «La salvaguardia della natura», dedicati rispettivamente a: La Posidonia (Marevivo), il Cervo Sardo, l'Orso Marsicano e il Parco dell'Uccellina e Falco Pellegrino, tutti nel valore di L. 500.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 1/4; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono dedicate al tema «LA SALVAGUARDIA DELLA NATURA», ciascuna delle quali riproduce, rispettivamente, i seguenti soggetti: Posidonia (Marevivo), Cervo Sardo, Orso Marsicano, Parco dell'Uccellina e Falco Pellegrino.

Sui quattro francobolli figurano la legenda «SALVAGUARDIA DELLA NATURA», la scritta «ITALIA», il valore «500» e, rispettivamente, «MAREVIVO POSIDONIA», «CERVO SARDO», «ORSO MARSICANO» col simbolo del WWF e «PARCO DELL'UCCELLINA FALCO PELLEGRINO».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992
Registro n. 8 Poste, foglio n. 7

92A1511

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 marzo 1992.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia in data 12 dicembre 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia;

Vista la relazione favorevole, in data 18 dicembre 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia è autorizzato al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Viganò prof. Mario, primario della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia;

Forni prof. Eugenio, direttore della clinica chirurgica Università degli studi di Pavia;

Minzioni dott. Gaetano, Previtali dott. Bortolino, Martinelli dott. Luigi, Gaeta dott. Roberto, aiuti della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia;

Goggi dott. Claudio, Ragni dott. Temistocle, Spreafico dott. Patrizio, Mariani dott. PierPaolo, Grande dott. Antonino, Pagani dott. Francesco, Graffigna dott. Angelo, assistenti della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia;

Pagnin dott. Andrea, Locatelli dott. Alessandro, Maurelli dott. Marco, Ceriana dott. Pietro, Mazza dott.ssa Maria Pia, Chiaudani dott.ssa Gabriella, Bianchi dott.ssa Tiziana, Cavalloro dott. Fabrizio, anestesisti della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia;

Volpato prof. Gino, professore associato di chirurgia d'urgenza Università degli studi di Pavia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 6.

Il presidente dell'I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A1537

DECRETO 23 marzo 1992.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano al trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 75/9 di Milano in data 15 settembre 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Vista la relazione favorevole, in data 6 maggio 1991, sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 23 gennaio 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato al trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso il reparto di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Donati prof. Luigi, direttore della cattedra di chirurgia plastica dell'Università degli studi di Milano e responsabile della divisione di chirurgia plastica e centro ustioni dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Rossi dott. Renato, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ponzielli dott. Giovanni, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca Granda di Milano;

Bottari dott. Maurizio, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Jakubowics dott.ssa Barbara, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Signorini dott. Massimo, aiuto ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Negreanu dott. Joseph, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Grappolini dott. Simone, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Bono dott. Wanna, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Baruffaldi Preis dott. Francesco, assistente ospedaliero della divisione di chirurgia plastica dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Candiani prof. Pietro, professore associato di chirurgia plastica dell'Università degli studi di Milano;

Klinger dott. Marco, tecnico laureato cattedra di chirurgia plastica dell'Università degli studi di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cute.

Art. 6.

Il presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 75/9 di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A1538

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1992.

Modalità di versamento diretto al concessionario delle imposte dovute su indennità di esproprio, occupazione e simili ai sensi dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, che ha prorogato alcuni termini di pagamento;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Tenuto conto che il comma 9 del citato art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il versamento delle imposte di cui all'art. 11, comma 9, della citata legge n. 413;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1991, con il quale è stata approvata la distinta Mod. 8 per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte sostitutive e si è stabilito che le stesse imposte possono essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale Mod. 11;

Considerato che per la riscossione delle entrate di cui all'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento al concessionario delle imposte dovute a norma dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sulle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data del 31 dicembre 1991, sempreché l'incremento di valore non sia stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono istituiti i seguenti gruppi e codici tributo:

gruppo 55 codice tributo 1053 - Imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc.;

gruppo 55 codice tributo 1054 - Irpef su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (tassazione separata);

gruppo 55 codice tributo 1055 - Irpeg su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (tassazione separata);

gruppo 55 codice tributo 1056 - Ilor su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (tassazione separata).

Art. 2.

Le imposte di cui all'art. 1 devono essere versate al concessionario competente secondo il domicilio fiscale del versante, utilizzando la distinta Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8, o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modulario F., Riscossione n. 11, in due rate di uguale importo scadenti, la prima, tra il 21 maggio e il 19 giugno 1992 e la seconda entro il 30 novembre 1992.

Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento o sul bollettino di conto corrente postale è l'anno per il quale si presenta la dichiarazione nella forma AA.AA.

Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte: nel caso di esercizio sociale a cavallo di due anni solari, vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

Alla dichiarazione dei redditi va allegata la copia della distinta Mod. 8 rilasciata dal concessionario o, se il versamento è fatto utilizzando il canale postale, l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale.

La copia della distinta e le attestazioni relative al versamento della seconda rata devono essere trattenute dal contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1535

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 marzo 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Fiduciaria del Sempione S.r.l. in liquidazione», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1983, modificato in data 1° agosto 1986, con il quale la società «Fiduciaria del Sempione S.p.a.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciarie e di revisione, ai sensi della legge n. 1966/39;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 23 novembre 1990, omologato dal tribunale di Milano in data 29 novembre 1990 (decreto n. 21755), con il quale la predetta società si è trasformata in «Fiduciaria del Sempione S.r.l.» e si è posta in liquidazione volontaria;

Vista la sentenza n. 1023/91 del tribunale di Milano, datata 28 novembre 1991, che dichiara lo stato di insolvenza della predetta società;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito con legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società «Fiduciaria del Sempione S.r.l. in liquidazione», con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria, 29, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore il dott. Lorenzo Zaccagnini, nato a Milano l'11 ottobre 1938, avente studio in Foro Bonaparte, 46, Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1536

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 20 febbraio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la tabella XVI-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 21 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 87, nell'elenco delle discipline complementari relative al corso di laurea in discipline della arti, della musica e dello spettacolo, è aggiunta la seguente: «Tecnica e storia del disegno e della grafica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 1992

Il rettore: ROVERSI MONACO

92A1540

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 12 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 ottobre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 101 e 102, relativi al corso di laurea in scienze geologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 101. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di leggi vigenti.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari. Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore. La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

TRIENNIO DI BASE:

istituzioni di matematiche I;
istituzioni di matematiche II;
fisica sperimentale I;
fisica sperimentale II;
chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
geochimica;
geografia fisica;
geomorfologia;
mineralogia;
laboratorio di mineralogia;
petrografia;
laboratorio di petrografia;
paleontologia;
laboratorio di paleontologia;
geologia I;
laboratorio di geologia I;
geologia II;
laboratorio di geologia II;
rilevamento geologico;
fisica terrestre;
geologia applicata.

Ai fini della valutazione finale, l'esame di ciascun laboratorio sarà integrato con quello della relativa disciplina.

Pertanto è prevista una prova di esame unica nei seguenti casi:

mineralogia e laboratorio di mineralogia;
petrografia e laboratorio di petrografia;
paleontologia e laboratorio di paleontologia;
geologia I e laboratorio di geologia I;
geologia II e laboratorio di geologia II.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni; la distribuzione nei tre anni dei corsi, laboratori ed esercitazioni sul terreno e le modalità di effettuazione sono stabilite dal consiglio di corso di laurea.

È previsto un corso di lingua inglese che si concluderà con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione nell'indirizzo prescelto è condizionata dal

superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, primo e secondo corso; fisica sperimentale, primo e secondo corso; chimica generale e inorganica con elementi di organica) e di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti dallo statuto;

superamento del colloquio di lingua inglese.

Nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio di base.

Al termine del triennio di base, allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

BIENNIO DI APPLICAZIONE.

Il biennio di applicazione si articola nei seguenti tre indirizzi:

1) indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico;

2) indirizzo geologico paleontologico;

3) indirizzo applicativo (risorse naturali e difesa dai rischi geologici).

Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti (fondamentali di indirizzo). I restanti tre corsi (complementari) sono scelti dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di corsi di indirizzo predisposte dal Consiglio di corso di laurea. Uno stesso corso può essere svolto per più indirizzi.

1) *Indirizzo mineralogico-petrologico-giacimentologico-geochimico.*

Sono insegnamenti caratterizzanti (fondamentali di indirizzo):

chimica fisica;
cristallografia;
petrologia;
giacimenti minerari;
vulcanologia.

2) *Indirizzo geologico paleontologico.*

Sono insegnamenti caratterizzanti (fondamentali di indirizzo):

geologia regionale;
paleontologia II;
micropaleontologia;
sedimentologia
geologia stratigrafica.

3) *Indirizzo applicativo (risorse naturali e difesa dai rischi geologici).*

Sono insegnamenti caratterizzanti (fondamentali di indirizzo):

esplorazione geologica del sottosuolo;
idrogeologia;
prospezioni geofisiche;
fisica del vulcanismo;
geotermia.

DISCIPLINE FACOLTATIVE.

Gli insegnamenti facoltativi, tra i quali il consiglio di corso di laurea prescegliera quelli da attivare, sono tutti quelli previsti dalla tabella XXVI. Essi sono:

analisi mineralogiche;
analisi geochimiche;
biostratigrafia;
calcolo automatico;
complementi di geofisica;
cristallochimica;
esplorazione geologica del sottosuolo;
estimo (con principi tecnico-economici);
fisica della terra solida;
fotogeologia;
geochimica applicata;
geochimica nucleare;
geofisica applicata;
geodinamica;
geodesia e cartografia;
geofisica marina;
geofisica mineraria;
geologia dei combustibili fossili;
geologia del cristallino;
geologia degli idrocarburi;
geologia del quaternario;
geologia marina;
geologia regionale;
geologia storica;
geologia strutturale;
geomagnetismo;
geomorfologia applicata;
geotecnica;
geotermia;
giacimenti di idrocarburi;
giacimenti minerari;
idrogeologia;
idrogeologia applicata;
materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
micropaleontologia;
mineralogia applicata;
mineralogia dei sedimenti,
mineralogia sistematica;
minerogenesi;
oceanografia;
oceanografia fisica;
paleobiogeografia;
paleoclimatologia;
paleoecologia;
paleomagnetismo;
paleontologia dei vertebrati;
paleontologia del quaternario;
paleontologia stratigrafica;

paleontologia vegetale;
petrologia del metamorfico;
petrografia applicata;
petrografia del sedimentario;
prospezioni geochimiche;
prospezioni geofisiche;
prospezione geomineraria;
rilevamento geologico tecnico;
rilevamento petrografico-giacimentologico;
sedimentologia e regime dei litorali;
sismica applicata;
sismologia;
sismometria;
stratigrafia;
tettonofisica;
topografia e cartografia;
vulcanologia.

Sono inoltre utilizzabili come insegnamenti facoltativi di un indirizzo gli insegnamenti caratterizzanti gli altri indirizzi.

Art. 102. — L'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di ventiquattro esami ed il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato fara menzione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 12 febbraio 1992

Il rettore: ELIA

92A1542

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 21 gennaio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la deliberazione adottata dal comitato tecnico della facoltà di lingue e letterature straniere in data 9 aprile 1991;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 10 luglio 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 1990;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la procedura da seguire per modificare gli statuti delle Università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991 che inseriva nel piano di sviluppo per il triennio 1991-93 il corso di laurea in relazioni pubbliche da attivare presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

L'Istituto universitario di lingue moderne, promosso dall'ente morale «Scuola superiore per interpreti e traduttori» di Milano, ha lo scopo di contribuire alla ricerca scientifica nei campi delle lingue, delle letterature e della storia delle civiltà moderne, delle relazioni pubbliche e della comunicazione e di preparare coloro che intendano dedicarsi alle professioni di insegnante di lingue moderne e di operatore nelle relazioni pubbliche e nella comunicazione.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

CAPO II

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE)

Art. 19. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere (europee) e la laurea in relazioni pubbliche.

La durata del corso di studi per la laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Il consiglio di facoltà potrà, a quanti siano in possesso di un'altra laurea italiana o titolo equipollente straniero, nonché dei titoli rilasciati in base alla legge 2 aprile 1968, n. 458, accordare l'abbreviazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee).

Verranno altresì concesse le eventuali abbreviazioni previste dalle leggi in vigore.

LAUREA IN RELAZIONI PUBBLICHE

Art. 24. — La durata del corso degli studi per la laurea in relazioni pubbliche è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Il consiglio di facoltà potrà, a quanti siano in possesso di un'altra laurea italiana o titolo equipollente straniero, accordare l'abbreviazione del corso di laurea.

Verranno altresì concesse le eventuali abbreviazioni previste dalle leggi in vigore.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) storia contemporanea;
4) economia politica;
5) economia aziendale;
6) lingua inglese I
7) lingua inglese II;
8) lingua inglese III;
9) altra lingua straniera I;
10) altra lingua straniera II;
11) altra lingua straniera III;
12) psicologia;
13) sociologia;
14) sociologia della comunicazione;
15) statistica;
16) tecniche pubblicitarie;
17) teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
18) teoria e tecnica delle relazioni pubbliche;
19) tecniche di ricerca di mercato.

Sono insegnamenti complementari:

1) diritto costituzionale italiano e comparato;
2) diritto della Comunità europea;
3) comunicazioni delle organizzazioni complesse;
4) comunicazioni d'impresa;
5) diritto pubblico comparato;
6) economia dell'impresa;
7) economia dell'informazione;
8) etica sociale;
9) geografia (soprattutto antropica);
10) politica della comunicazione pubblicitaria;
11) lingua e letteratura italiana;
12) economia ed organizzazione dello spettacolo;
13) pianificazione e controllo della comunicazione pubblicitaria;
14) programmazione e controllo delle relazioni pubbliche;
15) psicologia sociale;
16) analisi di mercato;
17) scienza dell'amministrazione;
18) scienza della politica;
19) semiotica;
20) sociologia dei consumi;
21) sociologia dell'organizzazione;
22) sociologia della cultura;
23) sociologia politica;
24) statistica sociale;
25) storia del costume e della moda;
26) storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa;
27) storia della filosofia;
28) storia dell'arte;
29) storia della musica moderna e contemporanea;
30) storia del teatro e dello spettacolo;
31) storia moderna;
32) metodologia e tecnica della ricerca sociale;
33) tecniche di ricerca sociale;
34) teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati;
35) storia delle relazioni internazionali;
36) storia e istituzioni della Comunità europea;
37) psicologia del lavoro;
38) sociologia del lavoro;
39) diritto e legislazione dei beni culturali;
40) storia del cinema;
41) lingua straniera (quarta annualità).

I corsi potranno essere annuali o semestrali, fermo restando il numero di ore di insegnamento previste dalle leggi vigenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami in tute le materie fondamentali (19 annualità) e in sei insegnamenti complementari per un totale di 25 annualità.

Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti, lo studente deve presentare un elaborato scritto (tesi di laurea) che sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti.

La votazione degli esami di profitto viene espressa in trentesimi, quella dell'esame di laurea in centodecimi.

Milano, 21 gennaio 1992

Il direttore: MIGLIAZZA

92A1541

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 20 marzo 1992, n. 480/U.L.

Revisione dei prezzi contrattuali nei lavori pubblici - Art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

A tutti i Ministeri

Al Consiglio superiore dei lavori pubblici

Alla Direzione generale dell'ANAS

Alle Direzioni generali del Ministero

Al Segretario generale del CER

Al Magistrato alle acque

Al Magistrato per il Po

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

All'Ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti

e per conoscenza:

A tutte le giunte regionali

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano

A tutte le giunte provinciali

Agli istituti autonomi per le case popolari

All'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia

Si fa seguito alla circolare n. 905/U.L. del 9 maggio 1991, con la quale sono stati forniti chiarimenti su alcuni aspetti rilevanti della disciplina introdotta dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di revisione dei prezzi dei lavori pubblici.

Nell'indicata circolare si faceva, inoltre, riserva di fornire chiarimenti sulla determinazione del momento iniziale cui ancorare il computo del compenso revisionale, non sembrando equo fare riferimento al momento dell'aggiudicazione, anziché a quello dell'offerta, nelle ipotesi in cui, tra i due momenti indicati, dovesse intercorrere un notevole lasso di tempo.

Il problema è stato quindi portato all'attenzione del Consiglio di Stato, che si è espresso con parere n. 382/91 del 3 maggio 1991.

A seguito dell'intervenuto parere, si forniscono le seguenti ulteriori chiarificazioni.

In via preliminare, si ravvisa necessario operare una distinzione tra i diversi procedimenti di scelta del contraente, in quanto l'aggiudicazione assume connotazioni e caretteristiche differenziate a seconda che trattasi di pubblici incanti e di licitazione privata ovvero di procedimenti di appalto-concorso e di trattativa privata.

Nelle prime due ipotesi l'aggiudicazione rappresenta, l'atto terminale del procedimento e, quando è definitiva, equivale per ogni effetto giuridico al contratto (art. 16, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Nell'appalto-concorso, invece, l'aggiudicazione rappresenta semplicemente il momento della scelta dell'appaltatore senza dar luogo al perfezionamento del contratto, per cui occorre una stipulazione successiva; nella trattativa privata, poi, non c'è aggiudicazione nel senso proprio del termine.

Proprio per le caratteristiche intrinseche dell'appalto-concorso e della trattativa privata, ai fini del computo del compenso revisionale occorre prendere in considerazione, in luogo dell'aggiudicazione, il momento in cui l'offerta acquista carattere di certezza e di irrevocabilità.

Pertanto, qualora sia stata nominata una commissione per l'accertamento della congruità dei prezzi offerti, il verbale redatto dalla commissione medesima a conclusione dei propri lavori, pur costituendo un atto interno al procedimento di scelta del contraente, comporta una valutazione sulla composizione dell'offerta idonea a costituire il *dies a quo* per la decorrenza del compenso revisionale; così pure quando nella conclusione di una gara si distingua tra aggiudicazione provvisoria e definitiva, è alla prima che ci si deve riferire per l'applicazione dell'art. 33 della legge n. 41 del 1986, in quanto sin dall'aggiudicazione provvisoria l'aggiudicatario assume una serie di obblighi e ad essa retroagiscono gli effetti dell'aggiudicazione definitiva.

Gli esposti criteri, dettati dall'esigenza di mantenere l'equilibrio tra le prestazioni contrattuali, trovano altresì applicazione in tutti i casi nei quali non sia stato rispettato o non sia stato possibile rispettare lo schema procedimentale di cui all'art. 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e si determini quindi un rilevante divario di tempo tra offerta ed aggiudicazione. Deve infatti ritenersi che il riferimento dell'art. 33 della legge n. 41 del 1986 al momento dell'aggiudicazione riguardi le sole ipotesi in cui il procedimento abbia uno svolgimento normale e non quello, invece, in cui si verifichino ritardi tali da arrecare squilibrio nelle previsioni contrattuali. Ai fini indicati acquista rilevanza ogni ritardo, tra offerta ed aggiudicazione dei lavori, di durata superiore al semestre, sia che il decorso di tale termine dipenda da inerzia o inefficenza dell'amministrazione aggiudicatrice, sia da altre cause all'amministrazione stessa non imputabili, come la necessità di procedere alla verifica di offerte anormalmente basse, ovvero all'aggiudicazione di lavori al secondo classificato in graduatoria a seguito dell'annullamento della prima offerta, e come pure in ipotesi di procedure particolarmente complesse. Infatti l'art. 33 della legge n. 41 citata introduce un sistema semestrale di rilevazione delle variazioni dei prezzi, che individua nel termine di un semestre il decorso di un arco temporale significativo ai fini dell'accertamento delle variazioni. Conseguentemente, per la determinazione del compenso revisionale

occorre applicare la tabella vigente al momento dell'offerta in tutti i casi in cui tra il momento stesso e quello dell'aggiudicazione sia decorso un lasso di tempo superiore al semestre, ed applicare, invece, la tabella vigente al momento dell'aggiudicazione ove tra i momenti indicati non sia intercorso un lasso di tempo superiore al semestre.

Restano applicabili tutte le altre innovazioni introdotte dall'art. 33 della legge n. 41 e pertanto il riconoscimento del compenso revisionale avrà luogo solo limitatamente alle variazioni superiori al 10% dell'importo contrattuale dei lavori, al netto del ribasso d'asta; vanno altresì escluse dal computo le somme concesse a titolo di anticipazione e quelle concernenti i lavori eseguiti nel primo anno (calcolato, ovviamente, con decorrenza dallo stesso momento da cui si computa il compenso revisionale).

Per completezza, occorre aggiungere che l'art. 33 della legge n. 41 del 1986, con i chiarimenti forniti con la presente circolare e con quella n. 905 del 9 maggio 1991, va applicato anche dai concessionari di costruzione e gestione dei lavori pubblici per gli appalti da essi aggiudicati a terzi.

Attesa la rilevanza delle questioni esaminate, e considerato che quanto sopra costituisce integrazione della circolare n. 905/U.L. del 9 maggio 1991, si ravvisa l'esigenza della pubblicazione anche della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro: PRANDINI

92A1543

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Bari, Bergamo, Brindisi, Como, Cuneo, Grosseto, Isernia, Milano, Padova e Varese.

Con decreto ministeriale n. 1/1969 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.595.906.184, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.612.887.123 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bari darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1730 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bergamo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 41.785.435.032, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 41.808.193.162 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1968 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.340.040.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.346.136.144 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brindisi darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1225 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Como è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.495.567.100, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 6.106.185.667, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 6.116.521.058 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Como darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1411 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Cuneo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.945.949.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.967.448.376 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1904 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Grosseto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.273.081.517, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.317.909.680 iscritto a nome della ditta Appartia S.r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Grosseto darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1490 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Isernia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.530.829.356, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.539.852.636 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Isernia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1364 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 54.773.206.479, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 54.846.750.863 iscritto a nome dei contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Milano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2157 del 5 marzo 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 25.703.009.354, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 25.710.526.079 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Padova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1363 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.093.082.652, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.117.414.624 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A1546

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotocalcografica italiana già Rotocalcografica internazionale, con sede legale in Milano e sede amministrativa di Cinisello Balsamo (Milano), con esclusione dei lavoratori-giornalisti professionisti, dal 10 marzo 1992 al 7 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nardi sistemi elettronici, con sede e stabilimento in Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) impegnate nei lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Cinquefrondi-Gioiosa Jonica, resisi disponibili dal 30 aprile 1990 al 27 dicembre 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore di diciotto dipendenti della S.p.a. I.S.F.A. - Industria fiammiferi affini di Catania, occupati presso lo stabilimento di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore di quindici lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Spica refrattari di Castelli (Teramo), occupati presso lo stabilimento di Castelli (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore di trentaquattro lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrasud di Atessa (Chieti), occupati presso lo stabilimento di Atessa (Chieti), per i quali è stato stipulato un

contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 8 ore medie settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 per il periodo dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore di settantasei lavoratori dipendenti dal Consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, occupati presso la sede del consorzio, ubicata in Pescara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 31 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1992 in favore di sessantasei dipendenti dalla S.r.l. Cascami Seta - Macerazione Valchisone dal 10 ottobre 1991 S.p.a. Cascami Seta - Filature seriche riunite, occupati presso lo stabilimento di Pomaretto (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali (riduzione di massimo 24 ore settimanali e minimo 16 ore settimanali), è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 6 dicembre 1991, n. 11855.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Faismilani di Casorate Sempione (Varese) per il periodo dal 31 ottobre 1991 al 26 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dall'unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), della ditta Iemsa costruzioni, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Se.Sa. con sede e stabilimento in Camerano (Ancona), per il periodo dal 19 ottobre 1991 al 19 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A1525

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, con sede legale in Roma e ufficio di Milano, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. A.G.I. - Agenzia giornalistica Italia, con sede legale in Roma e ufficio di Milano, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992.

92A1524

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana, Liguria, Abruzzo e Puglia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 92/00707 del 17 marzo 1992

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Firenze: grandinate del 12 settembre 1991, del 13 settembre 1991, nel territorio dei comuni di Cerreto Guidi, Prato, Vinci.

Decreto ministeriale n. 92/00708 del 17 marzo 1992

REGIONE LIGURIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni strutture aziendali, strutture interaziendali)

Genova: piogge persistenti del 12 settembre 1991, del 13 settembre 1991, del 28 settembre 1991, del 29 settembre 1991, nel territorio dei comuni di Arenzano, Bogliasco, Cogoleto, Genova, Mele.

La Spezia: grandinate dall'11 ottobre 1991 al 13 ottobre 1991 nel territorio dei comuni di Ameglia, Sarzana.

Decreto ministeriale n. 92/00709 del 17 marzo 1992

REGIONE ABRUZZO
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Chieti: grandinate del 14 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Canosa Sannita, Crecchio, Orsogna.

Decreto ministeriale n. 92/00711 del 17 marzo 1992

REGIONE PUGLIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Foggia:

grandinate del 15 luglio 1991 nel territorio dei comuni di Cerignola, Deliceto, Sant'Agata di Puglia, Stornarella, Torremaggiore;

grandinate del 15 settembre 1991 nel territorio dei comuni di Foggia.

— Le regioni Toscana, Liguria, Abruzzo e Puglia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati e alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni e integrazioni.

92A1547

Estensione ad altro territorio della provincia di Latina della esistenza del carattere di eccezionalità di avversità atmosferiche.

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 92/676 del 17 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1992, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della tromba d'aria del 19 ottobre 1991, è estesa anche al territorio del comune di Fondi della provincia di Latina in conseguenza dei danni arrecati alle strutture aziendali.

92A1548

MINISTERO DEL TESORO

N. 61

Corso dei cambi del 27 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1250,600	1250,600	1250 —	1250,600	1250,600	1250,600	1249,460	1250,600	1250,600	1250,600
E.C.U.	1540,250	1540,250	1541,500	1540,250	1540,250	1540,250	1540,700	1540,250	1540,250	1540,250
Marco tedesco	753,650	753,650	754 —	753,650	753,650	753,650	753,560	753,650	753,650	753,650
Franco francese	222,240	222,240	222,500	222,240	222,240	222,240	222,250	222,240	222,240	222,240
Lira sterlina	2155,050	2155,050	2157 —	2155,050	2155,050	2155,050	2154,900	2155,050	2155,050	2155,050
Fiorino olandese	669,340	669,340	669 —	669,340	669,340	669,340	669,320	669,340	669,340	669,340
Franco belga	36,621	36,621	36,580	36,621	36,621	36,621	36,620	36,621	36,621	36,621
Peseta spagnola	11,927	11,927	11,945	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927	11,927
Corona danese	194,260	194,260	194,500	194,260	194,260	194,260	194,270	194,260	194,260	194,260
Lira irlandese	2007,750	2007,750	2010 —	2007,750	2007,750	2007,750	2009 —	2007,750	2007,750	—
Dracma greca	6,485	6,485	6,500	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	6,485	—
Escudo portoghese	8,745	8,745	8,740	8,745	8,745	8,745	8,745	8,745	8,745	8,745
Dollaro canadese	1049,750	1049,750	1050 —	1049,750	1049,750	1049,750	1049,870	1049,750	1049,750	1049,750
Yen giapponese	9,344	9,344	9,370	9,344	9,344	9,344	9,344	9,344	9,344	9,344
Franco svizzero	826,700	826,700	826,500	826,700	826,700	826,700	826,790	826,700	826,700	826,700
Scellino austriaco	107,138	107,138	107,100	107,138	107,138	107,138	107,125	107,138	107,138	107,138
Corona norvegese	192,040	192,040	192,150	192,040	192,040	192,040	192,030	192,040	192,040	192,040
Corona svedese	207,740	207,740	207,500	207,740	207,740	207,740	207,650	207,740	207,740	207,740
Marco finlandese	276,450	276,450	276,500	276,450	276,450	276,450	276,400	276,450	276,450	—
Dollaro australiano	954,750	954,750	956 —	954,750	954,750	954,750	956 —	954,750	954,750	954,750

Media dei titoli del 27 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,550
» » » 21- 4-1987/94	88,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,225
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,325
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,200
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	99,950
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100 —
» » » » 1- 1-1988/93	99,875

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,400
» » » »	18- 6-1986/93	99,800
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,450
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	99,450
» » » »	1-10-1988/93	100,025
» » » »	20-10-1986/93	99,600
» » » »	1-11-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	99,950
» » » »	19-12-1986/93	100,125
» » » »	1- 1-1989/94	99,975
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,250
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1989/94	100 —
» » » »	1-10-1987/94	99,925
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,825
» » » »	1- 2-1985/95	100,575
» » » »	1- 3-1985/95	99,450
» » » »	1- 3-1990/95	97,675
» » » »	1- 4-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1990/95	99,475
» » » »	1- 8-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,700
» » » »	1-10-1985/95	99,050
» » » »	1-10-1990/95	99,500
» » » »	1-11-1985/95	99,425
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	99,300
» » » »	1-12-1990/95	99,550
» » » »	1- 1-1986/96	99,400
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,100
» » » »	1- 1-1991/96	99 425
» » » »	1- 2-1986/96	99,900
» » » »	1- 2-1991/96	99,525
» » » »	1- 3-1986/96	99,950
» » » »	1- 4-1986/96	99,525
» » » »	1- 5-1986/96	99,475
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	99,875
» » » »	1- 9-1986/96	99,875
» » » »	1-10-1986/96	99,575
» » » »	1-11-1986/96	99,575
» » » »	1-12-1986/96	98,525
» » » »	1- 1-1987/97	98,950
» » » »	1- 2-1987/97	99,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,225
» » » »	1- 3-1987/97	99,500
» » » »	1- 4-1987/97	99,825
» » » »	1- 5-1987/97	99,850
» » » »	1- 6-1987/97	98,975
» » » »	1- 7-1987/97	98,650
» » » »	1- 8-1987/97	98,175
» » » »	1- 9-1987/97	98,425
» » » »	1- 3-1991/98	98,600
» » » »	1- 4-1991/98	98,325
» » » »	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98,425
» » » »	1- 7-1991/98	98,225
» » » »	1- 8-1991/98	98,400
» » » »	1- 9-1991/98	98,475

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 4-1992	99,825
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,100
» » »	12,50%	1-10-1993	100,350
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,975
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,150
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,025
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,025
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,100
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,900
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,050

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,750
» » » »	26 4-1988/92	8,50%	99,900
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	100,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,350
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,650
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	97,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,925
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	94,525
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	101,625
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,200
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,325
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,400
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,350
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,025
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,900
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M27032

N. 62

Corso dei cambi del 30 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241,500	1241,500	1241,500	1241,500	1241,500	1241,500	1241,650	1241,500	1241,500	1241,500
E.C.U.	1541,500	1541,500	1542 —	1541,500	1541,500	1541,500	1541,500	1541,500	1541,500	1541,500
Marco tedesco	754,550	754,550	754,760	754,550	754,550	754,550	754,500	754,550	754,550	754,550
Franco francese	222,470	222,470	222,500	222,470	222,470	222,470	222,470	222,470	222,470	222,470
Lira sterlina	2155,500	2155,500	2158 —	2155,500	2155,500	2155,500	2155,400	2155,500	2155,500	2155,500
Fiorino olandese	670,080	670,080	670 —	670,080	670,080	670,080	670,060	670,080	670,080	670,080
Franco belga	36,656	36,656	36,650	36,656	36,656	36,656	36,662	36,656	36,656	36,656
Peseta spagnola	11,931	11,931	11,930	11,931	11,931	11,931	11,928	11,931	11,931	11,931
Corona danese	194,360	194,360	194,750	194,360	194,360	194,360	194,360	194,360	194,360	194,360
Lira irlandese	2009,350	2009,350	2010 —	2009,350	2009,350	2009,350	2009,450	2009,350	2009,350	—
Dracma greca	6,501	6,501	6,500	6,501	6,501	6,501	6,501	6,501	6,501	—
Escudo portoghese	8,751	8,751	8,740	8,751	8,751	8,751	8,754	8,751	8,751	8,751
Dollaro canadese	1043,800	1043,800	1044,900	1043,800	1043,800	1043,800	1044,500	1043,800	1043,800	1043,800
Yen giapponese	9,315	9,315	9,340	9,315	9,315	9,315	9,317	9,315	9,315	9,315
Franco svizzero	827,500	827,500	827,500	827,500	827,500	827,500	827,550	827,500	827,500	827,500
Scellino austriaco	107,200	107,200	107,200	107,200	107,200	107,200	107,206	107,200	107,200	107,200
Corona norvegese	192,110	192,110	192,150	192,110	192,110	192,110	192,120	192,110	192,110	192,110
Corona svedese	207,860	207,860	207,500	207,860	207,860	207,860	207,870	207,860	207,860	207,860
Marco finlandese	276,400	276,400	276,500	276,400	276,400	276,400	276,650	276,400	276,400	—
Dollaro australiano	951,700	951,700	951 —	951,700	951,700	951,700	951,870	951,700	951,700	951,700

Media dei titoli del 30 marzo 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,600
» » » 21- 4-1987/94	87,650
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,125
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,200
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,350
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,200
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	99,900
» » » Ind. 18- 4-1986/92	99,900
» » » » 19- 5-1986/92	100 —
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,150
» » » » 1-11-1987/92	100,050
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,075
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,150
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	98,775
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,750
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,550
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,500
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,650
» » » »	1-11-1988/93	100,050
» » » »	18-11-1987/93	99,950
» » » »	19-12-1986/93	100,075
» » » »	1- 1-1989/94	99,975
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,250
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,325
» » » »	1- 9-1989/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,825
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,600
» » » »	1- 2-1985/95	100,550
» » » »	1- 3-1985/95	99,450
» » » »	1- 3-1990/95	97,625
» » » »	1- 4-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1990/95	99,425
» » » »	1- 8-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,650
» » » »	1-10-1985/95	99,050
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,400
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	99,250
» » » »	1-12-1990/95	99,550
» » » »	1- 1-1986/96	99,350
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,050
» » » »	1- 1-1991/96	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	99,900
» » » »	1- 2-1991/96	99,550
» » » »	1- 3-1986/96	100 —
» » » »	1- 4-1986/96	99,625
» » » »	1- 5-1986/96	99,525
» » » »	1- 6-1986/96	99,525
» » » »	1- 7-1986/96	99,075
» » » »	1- 8-1986/96	98,800
» » » »	1- 9-1986/96	98,800
» » » »	1-10-1986/96	98,475
» » » »	1-11-1986/96	98,575
» » » »	1-12-1986/96	98,450
» » » »	1- 1-1987/97	98,900
» » » »	1- 2-1987/97	99,200
» » » »	18- 2-1987/97	99,275
» » » »	1- 3-1987/97	99,500
» » » »	1- 4-1987/97	98,825
» » » »	1- 5-1987/97	98,800
» » » »	1- 6-1987/97	98,925
» » » »	1- 7-1987/97	98,725
» » » »	1- 8-1987/97	98,225
» » » »	1- 9-1987/97	98,475
» » » »	1- 3-1991/98	98,550
» » » »	1- 4-1991/98	98,325
» » » »	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98,375
» » » »	1- 7-1991/98	98,125
» » » »	1- 8-1991/98	98,300
» » » »	1- 9-1991/98	98,200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 4-1992	99,875
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,675
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,775
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,850
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,950
» » »	12,50%	1-10-1992	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,100
» » »	12,50%	1-10-1993	100,475
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,975
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,850
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,925
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	97,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,700
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	100 —
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,550
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,925
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,775
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,650
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,925
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,750
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,100
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,400
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105

92M30032

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 Mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 7 dicembre 1988. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Menditto Domenico, nato il 4 dicembre 1923 a Caserta. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5. — Capitale L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1991, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

92A1350

MINISTERO DELLA SANITÀ

Competenze ministeriali in ordine alla produzione e al commercio di medicinali veterinari

Con decreto del Ministro della sanità datato 6 marzo 1992, le competenze ministeriali concernenti la produzione e il commercio dei medicinali veterinari sono state concentrate nella Direzione generale dei servizi veterinari. A quest'ultima — e non più alla Direzione generale del servizio farmaceutico — deve essere indirizzata, pertanto, ogni nuova domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari, così come ogni altra domanda di autorizzazione prevista dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

92A1564

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito elencati è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali:

Decreto n. 3/7848/RR del 31 marzo 1992

Specialità medicinali	Codici	Titolari A.I.C.	Codice fiscale
BILARVIS	018363034	Pahrmavis	02440980288
CONTRASMINA	025140056	Falqui	00730720158
CORISTIN	024191037	San Carlo	00432190585
DAVERIUM	027123025 027123037	Poli	00746490150
ECASOLV	024939151	Lepetit	00795960152
ESAFOSFINA	008783096	Biomedica Fosc.	00408870582
FARMODOXI	021856012	Lifepharma	05062510150
FOSFOLEXIN	024382032 024382107 024382121	Lifepharma	05062510150
MAROCID	021726017	Lifepharma	05062510150
MESTINON	009286028 009286030	Roche	00747170157
MIAZIDE	021592062	Cyanamid	00130300874
RATIONALE	024584017 024584029	Manetti e Roberts	00394990485
ROIPNOL	023328053	Roche	00747170157
SULFOPIRIMIDI-NA	019299015 019299027	Terapeutico Mr	00482630480
TELEBRIX 30 ME-GLUMINE	023439019 023439033	Byk Guklden	00696360155
TILCOTIL	026758096	Roche	00747170157
ULCOFALC	025796020	Inter Falk	07459620154
ULCOMET	023601014 023601040 023601089 023601115	Zambeletti	03524320151
VIT PP VIS	008192027	Pharmavis	02440980288

Oggetto del decreto di revoca: le specialità medicinali su indicate limitatamente alle confezioni aventi i codici a fianco delle stesse riportati.

Decorrenza del decreto di revoca: 3 aprile 1992.

I lotti prodotti anteriormente devono essere ritirati dal commercio entro il 18 aprile 1992.

Decreto n. 4/7849/RR del 31 marzo 1992

Specialità medicinali	Codici	Titolari A.I.C.	Codice fiscale
ADRENOSIN COMPOSTO	013106012	Vis	00208120287
ANACUFEN	019654019	Difa	00334560125
ANALGON FORT	009371016	Fort	01235320155
BETULLOSIN	012455010 012455022	Vis	00208120287
BIOCOMPLEX VIS	012776011 012776023	Vis	00208120287
BOR-CEFAZOL	024486033 024486060	Proter	00867740151
CO B12	014534010 014534022	Opocrin	01272590363
CRASNITIN	022122016	Bayer	05849130157
DERMOSTERIL	013691011	Vis	00208120287
DINASINT	023482033	Proter	00867740151
EFEDROCANFINE	012463016	Vis	00208120287
FARNISOL	022398022 022398046	Firma	00394440481
FENPRIN	022550014 022550026	Rhone Poulenc R.	08257500150
FENPRINAX	023436013	Rhone Poulenc R.	08257500150
FLOGOSONE	012356010	Difa	00334560125
FLUOROCORTI-SOL K	017574017 017574029	Vis	00208120287
GEFARNIL COM-POSITUM	021284017	Boehringen Ing.	00421210485
ISNADERM	022111013	Delalande Isnardi	00487310013
KATASMA BALSA-MICO	021601012	Bruschettini	00265870105
LAXIL	013245016	Vis	00208120287
LIFE	021979012	Sit	01108720598
LISOLIPIN	021043017	Bracco	00825120157

Specialità medicinali	Codici	Titolari A.I.C.	Codice fiscale
MECLOCIL	023596048 023596075	Esseti	01172090639
NEOSALID	022685010 022685022 022685034 022685046	Opocrin	01272590363
NEVRUM	022082022	Vis	00208120287
NICODRASI	009757016	Opocrin	01272590363
PENICILLORAL	018801011 018801023	Terapeutico MR	00482630480
PIPTAL	012399022	Rhone Poulenc R.	08257500150
PIRBUTOLO	026828032 026828044	Ibi Sud	00125340596
QUENTAR	023425010	Ravizza	08501270154
RETINOVIX	009062011	Difa	00334560125
RINOFIL	012256018	Vis	00208120287
SALICILATO	009397011	Delalande Isnardi	00487310013
SECREBIL	024550016	Delalande Isnardi	00487310013
SEDITAL	006591010	Vis	00208120287
SINFIBREX	024250019	Delalande Isnardi	00487310013
TETRAPROTER	020941023 020941062	Proter	00867740151
TRANQUIRAX	022716029	Rhone Poulenc R.	08257500150
ULCESIUM	022223010 022223022 022223073	Zambon Group	00691950240
VASCORIL	022883019	Delalande Isnardi	00487310013
VIGILOR	024761013	Lusofarmaco	00714810157
VIT AD2 ASOLO	009135017	Vis	00208120287
VIT B2 VIS	008341012	Vis	00208120287
VIT C ASOLO	009378011	Vis	00208120287
VIT C VIS	008565020	Vis	00208120287
VIT D2 ASOLO	009416013	Vis	00208120287
VIT K VIS	008350023 008350035	Vis	00208120287
VITAMINA B1 VIS	008564039	Vis	00208120287
VITAMINA B6 VIS	009364047	Vis	00208120287
VITAMINA E VIS	008343028	Vis	00208120287
ZINCOSIN	012880011	Vis	00208120287

Oggetto del decreto di revoca: le specialità medicinali su indicate in tutte le confezioni autorizzate.

Decorrenza del decreto di revoca: 3 aprile 1992.

I lotti prodotti anteriormente devono essere ritirati dal commercio entro il 18 aprile 1992.

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinale:

Decreto n. 1/RU del 31 marzo 1992

Specialità medicinale: «OZOPULMIN ANTIPIRETICO» nelle confezioni:

codice n. 010226138;
codice n. 010226140.

Titolare A.I.C.: Istituto chemioterapico di Lodi S.p.a., con sede in S. Grato - Lodi - codice fiscale 00770413015 7.

Motivo della revoca: specialità non rispondente ai requisiti attualmente richiesti per razionalità e validità terapeutica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 aprile 1992.

I lotti prodotti anteriormente devono essere ritirati dal commercio entro il 6 aprile 1992.

92A1563

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente riserva di posti per il personale appartenente al comparto della sanità». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 1992).

All'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*c)* diploma di istruzione secondaria di *secondo* grado ...», si legga: «*c)* diploma di istruzione secondaria di *primo* grado ...».

92A1586

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritono, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 9 0 9 2 *

L. 1.200